



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **74** del **17/12/2020**

Oggetto: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - ricognizione al 31.12.2019 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2018.**

Adunanza ordinaria del 17/12/2020 ore 14:30 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,39.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 32 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	X	-
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Leoni Flora, Sanzò Cristina, Biancalani Luigi, Mangani Simone, Santi Ilaria, Squitieri Benedetta

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - ricognizione al 31.12.2019 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2018.**

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Considerato quanto segue.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità



di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 91 del 20 Dicembre 2018 ha approvato la prima ricognizione ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.

Successivamente con Delibera di Consiglio 83 del 19 Dicembre 2019 l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la seconda ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2018, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Le ricognizioni effettuate ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. hanno evidenziato la necessità di recedere da Fidi Toscana Spa, poiché la partecipazione non può essere considerata strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'amministrazione.

L'iter di dismissione della partecipazione si è concluso in data 14 Ottobre 2020 con girata azionaria alla Regione Toscana, aggiudicataria dell'Asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie di Fidi Toscana S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2437-quater c.c. Inoltre, nel richiamato atto di ricognizione, come nei precedenti, è stata evidenziata l'impossibilità di interventi di razionalizzazione tramite azioni di recesso o dismissione rispetto alla società Creaf Srl, in quanto la stessa è stata assoggettata a procedura fallimentare dichiarata con sentenza del Tribunale di Prato depositata in data 22.02.2017. Si ricorda, a tale proposito, che la società Creaf Srl è cessata dal 24 Novembre 2020, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.



Con il presente atto, quindi, dopo le ricognizioni effettuate con DCC 91/2018 e DCC 83/2019, si effettua la terza ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

La data di riferimento della terza ricognizione ordinaria di cui al presente atto è quella del 31.12.2019.

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendo anch'essa alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato 2 Stato di attuazione della revisione al 31.12.2018 (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Si prende atto pertanto dello stato di avanzamento delle azioni previste nella seconda revisione periodica al 31.12.2018, approvata con DCC 83/2019 (allegato 2 Stato di attuazione della revisione al 31.12.2018 - parte integrante e sostanziale del presente atto). Come indicato più dettagliatamente in allegato 2, l'unica azione che era stata prevista è stata la dismissione tramite recesso della partecipazione del Comune di Prato in Fidi Toscana Spa, attualmente completata ma ancora in corso alla data di riferimento della attuale ricognizione (31.12.2019).

Analogamente in tale allegato, pur non essendo oggetto di razionalizzazione, viene descritto il corso della procedura fallimentare della società Creaf Srl, ad oggi cessata a far data dal 24 Novembre 2020 con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Sempre in riferimento a Creaf Srl, il Tribunale di Prato con Decreto in data 26.02.2019 ha omologato la proposta di concordato fallimentare ed in data 11.12.2019 ha dichiarato la chiusura del procedimento con ritorno in bonis della fallita. Pertanto, nonostante ad oggi la società sia cessata, rispetto alla data di ricognizione riferita al 31.12.2019 risulta soggetta alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, e precisamente a messa in liquidazione, come effettivamente avvenuto in data 18.02.2020, con la delibera assembleare di apertura dello stato di liquidazione volontaria e la nomina del Liquidatore. Infine, alla chiusura dello stato di liquidazione avvenuto il 24 Novembre 2020, è seguita la richiesta di cancellazione della società di cui trattasi dal Registro delle Imprese.

Pertanto, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal



TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" qualora:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si possa ravvisare alla data del 31.12.2019 la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 26 "Disposizioni transitorie", ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) relativo al limite di fatturato, si è applicata la soglia di fatturato medio non inferiore a cinquecentomila euro per il triennio 2015-2017 e



per il triennio 2016-2018.

Ad oggi tuttavia, il periodo di deroga previsto dall'art. 26 delle disposizioni transitorie del TUSP è concluso, e pertanto il limite disposto dalla norma torna ad essere quello del fatturato medio non inferiore al milione di euro, calcolato sulla base dei bilanci 2017-2019.

Per tale motivo, dalla ricognizione risulta non rispondente al parametro di cui all'art. 20, comma 2 lettera d) la società Politeama Spa, che, pur rispettando gli altri parametri, ha conseguito un valore della produzione medio sul triennio 2017-2019 di euro 563.637,00, inferiore quindi al milione di euro richiesto dalla norma.

L'amministrazione comunale quindi deve avviare, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, un piano di *"razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, attualmente individuato e consistente in un percorso di trasformazione della società Politeama Spa in soggetto con differente forma giuridica, con trasformazione eterogenea, ai sensi dell'art. 2500 septies e successivi, in fondazione.

Negli anni, la scelta di perseguire una dimensione sociale e di cittadinanza, ed in definitiva sostanzialmente non lucrativa, delle attività, nonché l'incremento della dimensione degli apporti sotto varia forma non finanziaria da parte dei soci e dei sostenitori, hanno portato la compagine sociale a sviluppare una riflessione sulla adeguatezza della attuale forma giuridica del Politeama Pratese s.p.a.

Il socio Comune di Prato, pertanto, ha ad oggi individuato nella Fondazione la forma giuridica meglio rispondente alla effettiva natura e alle esigenze dell'attività delle attività e della missione della Politeama Spa, sia per la valorizzazione di tutte le potenzialità che questa può offrire, sia perché rappresenta una struttura con una forte missione, sia perché consente l'apporto e l'ingresso di capitali e risorse pubbliche e private anche in forme e con ruoli diversificati.

La Fondazione potrà operare nello specifico, all'esito del percorso amministrativo individuato, senza fini di lucro, con iniziative a favore della cultura e della promozione delle attività teatrali, dei giovani e, in generale, dei cittadini, svolgendo le proprie attività con criteri di economicità e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in sinergia con altre istituzioni culturali, creando una condizione di omogeneità di assetto giuridico, normativo e organizzativo fra tutti gli enti partecipati culturali, che consentirà di migliorare l'integrazione con le politiche dell'amministrazione.



Queste ragioni portano l'Amministrazione Comunale a proporre al Consiglio di Amministrazione di Politeama Spa l'avvio del procedimento di trasformazione in Fondazione, in ragione dello scopo di pubblica utilità e assenza di finalità di lucro per cui la società è nata.

Dal punto di vista della fattibilità giuridica, nella evoluzione delle possibilità di trasformazione degli enti, sancita dalla riforma del diritto societario, un profilo di particolare innovazione è rappresentato dalle trasformazioni eterogenee, disciplinate dagli artt. 2500 septies, octies e novies cod. civ., la cui introduzione ha fatto cadere definitivamente il limite dell'omogeneità causale quale presupposto per le operazioni di trasformazione.

Le ipotesi di trasformazione previste dalla riforma societaria sono costituite, oltre che dalla modificazione tra i tipi ordinari di società (trasformazione omogenea), dalla trasformazione eterogenea "da società di capitali" (art. 2500-septies cod. civ.) e "in società di capitali" (art. 2500-octies cod. Civ.).

Più precisamente, il vigente codice civile stabilisce che le società per azioni (...) possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si ritiene quindi, per le motivazioni sopra esposte, che debba essere dato mandato agli Amministratori della Società di attivarsi per predisporre, sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio, una relazione di stima del valore della società Politeama Spa, con indicazione analitica dei singoli elementi che compongono il patrimonio. Detta relazione consentirà di quantificare il fondo di dotazione iniziale, come primo atto del processo di trasformazione.

Al momento della definitiva efficacia del processo di trasformazione, la Fondazione assumerà la piena ed esclusiva titolarità del patrimonio attivo e passivo della attuale società, subentrando in tutti i rapporti, contratti e negozi giuridici di cui quest'ultima è parte.

Le norme del codice civile indicano il procedimento da osservare, disponendo, in particolare, che per ciascuna operazione si svolgano varie fasi: deliberazione di trasformazione, adempimenti pubblicitari ed efficacia della trasformazione. E' necessario pertanto che la trasformazione sia approvata dall'assemblea straordinaria dei soci,



convocata dagli amministratori, previa redazione di una relazione che illustri agli associati le motivazioni e gli effetti della trasformazione (art. 2500-sexies, 2° comma, cod. Civ.).

La deliberazione di trasformazione deve essere approvata dai soci con una maggioranza qualificata e deve risultare da atto pubblico e contenere tutte le indicazioni richieste per la costituzione dell'ente Fondazione, la cui forma si intende adottare.

È necessario perciò che la società Politeama Spa si adoperi per conformarsi alle prescrizioni per la costituzione di una Fondazione e, in particolare, che:

- i soci attuali accettino di assumere la veste di soci fondatori, o espressamente vi rinuncino;
- sia costituita, con il patrimonio della società, ed eventualmente con altre risorse, la dotazione patrimoniale della Fondazione, in una misura idonea a consentire il perseguimento dello scopo dell'ente.

Infine, devono essere rispettate le norme sulla costituzione delle Fondazioni, con l'acquisto della personalità giuridica mediante il riconoscimento con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (DPR 10 febbraio 2000, n. 361) oppure presso la Regione Toscana.

Pertanto, tenuto conto quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 20.11.2019 (allegato 1 Razionalizzazione al 31.12.2019 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

L'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi.

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'assetto



del gruppo al 31.12.2019 è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, con l'unica eccezione di Fidi Toscana Spa, rispetto alla quale comunque sono state concluse le procedure di dismissione nel mese di Ottobre 2020, e Politeama Spa, rispetto alla quale è stato avviato il percorso di trasformazione in fondazione.

Ritenuto che gli interventi del Comune di Prato nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Ritenuto che le disposizioni del Testo Unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2019 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi.

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 2 Dicembre 2019 dalla Stuttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro;

Considerato inoltre che la Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 6/2019 ha precisato che "Appare, pertanto, evidente che, ancorché suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti Locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Sezione delle autonomie ..."

Ritenuto quindi in funzione ed a garanzia della coerenza delle successive trasmissioni



telematiche tramite applicativo del Portale del Tesoro e della piattaforma informatica della Corte dei conti, che debbano essere predisposti ogni anno, in occasione della revisione, entrambi i tipi di schemi indicati dalle autorità competenti, riportati in allegato 1 parte integrante del presente atto e negli schemi compilati sulla base dei modelli della Corte dei conti, agli atti dell'ufficio;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Unità di staff Partecipazione in Enti e Società, in data 03.12.2020, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, in data 03.12.2020, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla/e Commissione Consiliare 2, "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie", in data 17.12.2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti	32	
Favorevoli	20	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	10	Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada
Contrari	2	La Vita, Maioriello

APPROVATA

Delibera

I. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2019, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

II. di approvare lo stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



31.12.2018, verificato alla data del 31.12.2019, come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

III. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero del Tesoro e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche.

IV. Che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Prato.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	32	
Favorevoli	20	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	10	Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada
Contrari	2	La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Allegato 1	all_1_schede MEF_dati 2019.pdf	02/12/2020
015EA131BF284B6935F0EF43CBF9F16BD477A9B8748F2270A108265C74F29B9C		
allegato 2	all_2_relazione stato avanzamento 2018.pdf	03/12/2020
361AB3DB9FF18C4CADD451CAC049E1E666C372CA4F92AC8557BA74807D8BB7		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_UD_2020_24.odt.pdf.p7m	03/12/2020
CA2B455EF8B7E5C67A0F577CF3297F8E2EBEA4C528CE6B0EBFEA1F5D2F0AA0F1		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_UD_2020_24.odt.pdf.p7m	03/12/2020
BCA5F231DA636013A1FCB35C6E6B75986D523C5D9CDCC8AA8A49C11DE229FF7F		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Allegato 1	all_1_schede MEF_dati 2019.pdf	02/12/2020
015EA131BF284B6935F0EF43CBF9F16BD477A9B8748F2270A108265C74F29B9C		
allegato 2	all_2_relazione stato avanzamento 2018.pdf	03/12/2020
361AB3DB9FF18C4CADD451CAC049E1E666C372CA4F92AC8557BA74807D8BB7		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 17367693086387135809576657519376300740

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021